

**CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO
TRAMITE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO
PER GLI ALUNNI DEL COMUNE DI RIVA DEL PO
PER IL PERIODO settembre 2023-31/07/2026
CIG:974566050C - CPV: 60130000-8 “Servizi speciali di
trasporto passeggeri su strada.”**

Indice

Art. 1	Definizioni
Art. 2	Contratto di servizio
Art. 3	Oggetto dell'appalto
3.1	Servizio di trasporto casa-scuola-casa
3.2	Servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici
3.3	Servizio di trasporto per attività curriculari e uscite didattiche
3.4	Piano di trasporto e pulizie
Art. 4	Valore del contratto
Art. 5	Piano di trasporto
5.1	Progettazione, redazione e adozione
5.2	Contenuti del Piano di trasporto
5.3	Modifiche al Piano di trasporto
Art. 6	Obblighi del fornitore
6.1	Polizze assicurative
6.2	Requisiti del personale e norme antipedofilia
6.3	Casi di sostituzione del personale
6.4	Sede operativa "rimessa"/ ricovero mezzi
6.5	Manutenzioni
6.6	Avarie e casi di interruzione del servizio
6.7	Sistema di trasporto intelligente (ITS)
6.8	Monitoraggio del servizio
6.9	Referente dell'appalto
Art. 7	Obblighi del personale addetto
7.1	Conducenti
7.2	Accompagnatori
Art. 8	Codice di comportamento
Art. 9	Clausola sociale
Art. 10	Scioperi
Art. 11	Veicoli
Art. 12	Esecuzione del contratto
Art. 13	Modifiche in corso di esecuzione del contratto
Art. 14	Verifiche di conformità e controlli
Art. 15	Calcolo del corrispettivo e modalità di pagamento
Art. 16	Penali
16.1	Procedura irrogazioni penali
16.2	Mancata effettuazione del servizio

16.3	Effettuazione del servizio in difformità dal Piano di trasporto
16.4	Penali attinenti ai veicoli e alla rimessa
16.5	Penali attinenti al personale addetto
16.6	Mancata produzione dei report mensili e annuali
Art. 17	Cauzione provvisoria e definitiva
Art. 18	Cessione del contratto e cessione dei crediti
Art. 19	Risoluzione contrattuale
Art. 20	Subappalto
Art. 21	Avvalimento
Art. 22	Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare
Art. 23	Recesso
Art. 24	Revisione prezzi
Art. 25	Trattamento dei dati personali / Informativa Privacy
Art. 26	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 27	Spese e oneri fiscali
Art. 28	Rinvio
Art. 29	Foro competente
Art. 30	Pantouflage
Art. 31	Disposizioni finali
Art. 32	Allegati

Art. 1 DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione del presente atto di gara e di tutti i provvedimenti da esso derivanti o richiamati, si rilasciano le seguenti definizioni:

1. **C.U.C.:** Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
2. **Fornitore:** l'operatore economico risultato aggiudicatario che, conseguentemente, sottoscrive il contratto con il Comune appartenente alla C.U.C. obbligandosi ad espletare il servizio così come previsto dal contratto stesso e dal Capitolato tecnico;
3. **Comune:** l'Amministrazione contraente per la quale la C.U.C. espleta la gara d'appalto;
4. **CQC:** Carta di qualificazione professionale del Conducente o Carta Qualificazione del Conducente, rilasciata dai competenti uffici Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Motorizzazione Civile);
5. **Contratto:** il documento con il quale il Comune acquista i servizi offerti, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
6. **Capitolato tecnico:** il presente documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche del servizio;
7. **Scheda tecnica:** documento allegato al presente Capitolato predisposto per ogni singolo Comune, che individua e descrive i servizi di trasporto richiesti per l'anno scolastico a cui si riferiscono.
8. **Linea di trasporto:** la linea di trasporto è costituita da n. corse di andata e n. corse di ritorno effettuate dallo stesso autobus nell'arco della giornata.
9. **Corsa:** singolo percorso di sola andata (casa-scuola o scuola-struttura distaccata) o solo ritorno (scuola-casa o struttura distaccata - scuola); una linea di trasporto è costituita da un insieme di corse effettuate dallo stesso autobus nell'arco della giornata;
10. **Linea minima:** la linea di trasporto effettuata con un singolo autobus che viene remunerata sulla base di un numero convenzionale di km minimi annui.

Art. 2 CONTRATTO DI SERVIZIO

La C.U.C. propone l'aggiudicazione e il Comune aggiudica al Fornitore che, conseguentemente, sottoscrive i singoli contratti con i Comuni appartenenti alla C.U.C. obbligandosi ad espletare la gestione dei servizi. Il servizio dovrà essere svolto per **gli anni scolastici da 2023/2024 (a partire dal settembre 2023 inizio anno scolastico da definire) – 2024/2025 – 2025/2026.**

Art. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto casa-scuola-casa descritto al paragrafo 3.1 del presente Capitolato degli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado che frequentano i plessi della località di Berra e per gli alunni della scuola primaria, secondaria e d'infanzia che frequentano i plessi della località di Ro.

Il servizio di che trattasi è qualificabile come CPV: 60130000-8 "Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada."

Codice Unico Intervento (CUI) **S02035850283202300002**

Sono altresì oggetto dell'appalto anche l'affidamento degli ulteriori accessori:

1. servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici;
2. servizio di trasporto per attività curriculari, uscite didattiche e campi estivi;
3. elaborazione piano trasporto;

descritti rispettivamente nei paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4 del presente Capitolato, che il Comune potrà decidere di richiedere anche nel corso del primo anno di decorrenza del Contratto.

Il Fornitore dovrà garantire i servizi accessori al Comune che li richiederà nel corso di durata del Contratto, ai prezzi offerti in sede di gara e secondo le specifiche esigenze. Parimenti il Comune potrà deliberare, nel corso di durata dello stesso contratto, di cessare la fornitura di alcuni servizi accessori precedentemente attivati.

Il servizio consiste nel trasporto, con mezzi e con autisti della Ditta appaltatrice, per il periodo anzidetto, degli alunni di Riva del Po che frequentano le scuole site nel Comune di Riva del Po e si

svolgerà ogni giorno secondo il calendario scolastico stabilito dalla competente autorità scolastica e secondo quanto previsto dal "Regolamento Comunale per l'utilizzo del Servizio Scuolabus" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 29/05/2020.

Il servizio è affidato in regime di appalto. Il soggetto aggiudicatario assume la qualifica di "gestore del servizio" a tutti gli effetti di legge. Ai fini del presente capitolato, il Comune di Riva del Po è indicato per brevità "Comune" o "Amministrazione" e la ditta appaltatrice "Ditta".

Per i motivi sopraesposti il presente appalto non è suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto i servizi oggetto dell'appalto sono strettamente interconnessi e correlati fra loro, tali da rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità.

3.1 Servizio di trasporto casa-scuola-casa

Consiste nell'attività di trasporto di alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nonché il trasporto dei loro beni, secondo quanto stabilito dal "Piano di trasporto annuale" come disciplinato dai paragrafi che seguono. A tal fine si precisa che la scheda tecnica allegata al presente Capitolato (**Riva del Po - Allegato A**) **contiene i dati relativi ai servizi che il Comune prevede di affidare ogni anno per gli anni scolastici 2023/2024 (a partire da settembre 2023) – 2024/2025 – 2025/2026.**

Il servizio consiste:

- per il trasporto casa-scuola, nella salita a bordo degli utenti presso i punti di raccolta previsti dal Piano di trasporto annuale (fermate scuolabus o casa-per-casa) agli orari stabiliti e la loro discesa presso i plessi scolastici di appartenenza;
- per il ritorno, ovvero la tratta scuola-casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico di appartenenza e nel percorso a ritroso, con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta o casa-per-casa previsti dal Piano di trasporto annuale negli orari stabiliti.

Il servizio inizia con la partenza del mezzo dall'area di ricovero della linea di trasporto stabilita nel Piano di trasporto annuale e termina con lo stazionamento del mezzo nell'area di ricovero ultima fermata/capolinea; nella linea quindi viene computato anche il tragitto dalla zona di ricovero del mezzo adibito al trasporto, all'ultima fermata che coincide con il capolinea nella zona di ricovero del mezzo stesso.

L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dall'ufficio comunale competente. Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. È pertanto vietato il trasporto di utenti in piedi.

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati; a tale proposito in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza, e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi o individuati dal Comune. È vietato effettuare manovre e operazioni di retromarcia negli spazi attigui alle scuole.

Considerazioni:

Prezzo stimato al Km. Per la precedente gara:	€	2,50 + IVA
Utile impresa e adeguamenti Istat stimato circa		+ 18% (0,45)

	€	2,95

Si è pertanto considerato una buona base quella di € 3,00 / km

Per detto servizio il Comune HA STIMATO il prezzo al Km base di gara.

3,00 €/km base di gara

Servizi accessori:

3.2 Servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici

Consiste nel trasportare gli alunni durante l'orario scolastico, dalle strutture scolastiche frequentate sino al plesso distaccato (es: impianti sportivi; piscine; mensa; ecc...) come indicato nella scheda tecnica prevista per ogni Comune (**Riva del Po - Allegato A**)

Al fine di far rispettare l'orario di inizio dell'attività da svolgere nel plesso distaccato, il mezzo dovrà essere in disponibilità almeno un quarto d'ora prima rispetto all'orario di partenza dalla struttura scolastica e dovrà permanere nei pressi della stessa in modo da essere immediatamente disponibile al rientro. Il mezzo adibito a tale servizio deve essere omologato secondo le disposizioni di legge al trasporto di uno o più adulti al fine di consentire il trasporto in sicurezza anche dell'insegnante accompagnatore od altro soggetto addetto alla sicurezza a bordo. Il servizio di trasporto deve svolgersi secondo tutte le accortezze tecniche in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico casa-scuola-casa di cui sopra. Nel conteggio dei Km percorsi sono computati i km percorsi dal mezzo a partire dalla rimessa o punto di ricovero, ove è posteggiato, sino all'indirizzo di inizio servizio indicato dall'Istituto; allo stesso modo sono da computarsi i Km percorsi dal mezzo per raggiungere la rimessa dopo il fine servizio.

L'ente mette a disposizione dell'operatore N° 2 spazi strategici di sosta dei mezzi, perfettamente ottimizzati con le partenze dei servizi: in Località Berra, in V. Puccini, n. 38, nella zona adiacente ai magazzini comunali; in Località Ro, in P.zza Libertà, n. 1, nella zona adiacente alla residenza comunale secondaria.

Il servizio di trasporto deve svolgersi secondo tutte le accortezze tecniche in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico casa-scuola-casa di cui sopra.

Per detto servizio il Comune HA STIMATO il prezzo al Km base di gara.

3,00 €/km base di gara

3.3 Servizio di trasporto per attività curriculari e uscite didattiche

Consiste nella messa a disposizione di veicoli e di conducenti **a favore degli Istituti scolastici per attività curriculari e uscite didattiche distribuite nell'intero corso del medesimo anno, fuori dall'orario di effettuazione degli altri servizi di trasporto sub 3.1 e 3.2.**

La scheda tecnica del Comune indica il numero di Km e di ore annualmente previsti.

Il numero di veicoli, le fasce di orario (da/a) ed i giorni della settimana saranno dettagliati nel piano annuale di trasporto di cui all'art. 5 del presente capitolato. Nel conteggio dei Km percorsi sono computati i km percorsi dal mezzo a partire dalla rimessa o punto di ricovero, ove è posteggiato, sino all'indirizzo di inizio servizio indicato dall'Istituto; allo stesso modo sono da computarsi nel budget i Km percorsi dal mezzo per raggiungere la rimessa dopo il fine servizio. L'ente mette a disposizione dell'operatore N° 2 spazi strategici di sosta dei mezzi, perfettamente ottimizzati con le partenze dei servizi: a Berra nella zona adiacente ai magazzini comunali; a Ro nella zona adiacente alla residenza secondaria comunale.

Il servizio di trasporto deve svolgersi secondo tutte le accortezze tecniche in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico casa-scuola-casa di cui sopra.

Rientra in tale tipologia di servizio anche il trasporto prestato oltre i calendari scolastici (calendario sc. Infanzia comunali e paritarie, calendario scuole infanzia statali, calendario scuole primarie e secondarie), quali ad esempio il trasporto giornaliero e per le uscite dei campi estivi.

Per detti servizi il Comune pagherà l'importo al Km oltre al costo orario di € 23,00 (+ 18% utile di impresa).

Frazioni di un'ora superiori a 30 minuti saranno ricondotte all'ora superiore; frazioni di un'ora inferiori a 30 minuti saranno ricondotte alla mezz'ora. Il tempo minimo di percorrenza riconosciuto a servizio sarà di 1 ora. Nei Km e nel tempo impiegato vengono computati i tragitti dalla rimessa o punto di ricovero del mezzo adibito al trasporto, fino al luogo di partenza e di ritorno.

3.4 Elaborazione - gestione piano trasporto e pulizie

Consiste nell'insieme di adempimenti volti a garantire la sicurezza sia stradale che sanitaria del trasporto scolastico:

SICUREZZA STRADALE: l'elaborazione e gestione del piano di trasporto, esplicitato all'Art. 5, dovrà essere articolato in modo tale da pianificare e redigere il piano sulla base degli elenchi degli iscritti, forniti dall'ufficio comunale preposto. La fornitura dovrà prevedere l'elaborazione di tabulati del piano trasporto, sempre nel massimo rispetto delle norme di sicurezza stradale, l'adeguamento dei percorsi in caso di eventuali nuovi iscritti in corso d'anno scolastico e/o modifiche alle richieste inoltrate e rispettando quei criteri di efficacia ed efficienza che consentano il miglior servizio di trasporto possibile nel minor tempo possibile.

SICUREZZA SANITARIA: la pulizia dei mezzi e la loro sanificazione, anche alla luce della recente emergenza epidemiologica da Covid-19, ritenuta indispensabile in base alla realtà vissuta e che stiamo tuttora vivendo, prevede un'attenta e profonda pulizia e sanificazione dei mezzi di trasporto, attraverso l'utilizzo di prodotti specifici per la pulizia e azione disinfettante e l'eventuale dotazione sui mezzi di gel sanificante e mascherine a bordo, qualora l'evoluzione degli eventi futuri ne richiedessero ancora l'utilizzo. Comprende altresì tutti i dispositivi di protezione individuale necessari a garantire agli autisti la piena sicurezza del servizio e volti a contrastare la diffusione di eventuali virus, durante il trasporto scolastico.

PLESSI DEL COMUNE DI RIVA DEL PO interessati ai servizi STANDARD sopra descritti

PLESSO	INDIRIZZO
Scuola Primaria Statale di Berra "M. Montessori" (Ist.Compr. Copparo)	sede: Via Montessori, 9 Cap. 44033 Loc. Berra
Scuola Primaria Statale di Ro (Ist.Compr. Copparo)	sede: Via L. Benetti, 2R Cap. 44033 Loc. Ro
Scuola secondaria 1° grado Statale di Berra "U. Foscolo" (Ist.Compr. Copparo)	sede: Via Postale, 35 Cap. 44033 Loc. Berra
Scuola secondaria 1° grado Statale di Ro "L. da Vinci" (Ist.Compr. Copparo)	sede: Via L. Benetti, 2R Cap. 44033 Loc. Ro
Scuola d'infanzia statale di Zocca (Ist.Compr. Copparo)	sede: Via Risorgimento, 17 Cap. 44033 Loc. Zocca di Ro - Tel. 0532/869389

PLESSI DEL COMUNE DI RIVA DEL PO, oltre a quelli indicati qui sopra, interessati a servizi ACCESSORI DI TRASPORTO SCOLASTICO

PLESSO	INDIRIZZO
Scuola d'infanzia statale di Serravalle (Ist.Compr. Copparo)	sede: Via Capatti, 14 Cap. 44033 Loc. Serravalle di Berra - Tel. 0532/834808
Scuola d'infanzia statale di Cologna (Ist.Compr. Copparo)	sede: Via XXV Aprile. 20 Cap. 44033 Loc. Cologna di Berra - Tel. 0532/878242

Art. 4 VALORE DEL CONTRATTO

L'appalto ha un valore per il Comune di Riva del Po, pari ad **Euro 924.810,00** + (IVA nelle forme di legge) oltre a € 12.330,80 + (Iva) per adeguamento revisione prezzi Max. 2% a partire da settembre 2024 e € 0,00 per oneri per la sicurezza.

Il valore dell'appalto è composto dai seguenti elementi:

- 1) spesa annua presunta (al lordo del ribasso) ottenuta moltiplicando il costo chilometrico a base d'asta pari a €. 3,00 (al netto dell'IVA) per un numero indicativo dei chilometri pari a n. 82.000 per il servizio casa-scuola-casa;
- 2) spesa annua presunta ottenuta moltiplicando il costo chilometrico a base d'asta pari a €. 3,00 (al netto dell'IVA) per un numero indicativo dei chilometri pari a n. 600 per il servizio di trasferimento a sedi distaccate (palestre, mense, succursali);
- 3) spesa annua presunta ottenuta moltiplicando il costo chilometrico a base d'asta pari a €. 3,00 (al netto dell'IVA) per un numero indicativo dei chilometri pari a n. 5000 per il servizio di trasporto per attività didattiche/curricolari, e 800 per le uscite dei centri estivi, nel limite delle uscite/trasferte/gite, alla quale va sommata la spesa presunta per un monte ore annuo stimato in n. 500 ore alla tariffa oraria di € 27,14 (non soggetta a ribasso);
- 4) spesa per piano trasporto annuale e sua gestione e spesa per prodotti e trattamenti di pulizia (non soggetta a ribasso);

Adeguamento prezzi Art. 106, comma 1, lett. a) – Max 2% riconosciuto dopo 12 mensilità (quindi a partire da settembre 2024 a luglio 2026 in riferimento alla durata e tipologia del servizio) --- Tot. € 12.330,80.

Riferimento al Capitolato	Descrizione	Valore
Tipologia di trasporto 3.1	Stima km per anno scolastico trasporto casa-scuola-casa per n. 5 linee	82.000 km
	Tot. trasporto 3.1 = Km 82.000 X € 3,00	€ 246.000,00
Tipologia di trasporto 3.2	Stima km per anno scolastico trasporto sedi distaccate	600 km
	Tot. trasporto 3.2 = Km 600 X € 3,00	€ 1.800,00
Tipologia di trasporto 3.3	Stima km per anno scolastico trasporto attività didattiche	5.000 km
	Stima km per anno scolastico trasporto uscite centri estivi	800 km
	Tot. Km 5.800 X € 3,00	€ 17.400,00
	Stima ore per anno scolastico per servizi di trasporto per attività didattiche,	500 ore
	Costo orario non soggetto a ribasso	
	€ 23,00+ 18% utile impresa	€ 27,14
	Costo ore per servizi di trasporto per attività didattiche, curricolari e centri ricreativi estivi	€ 13.570,00
	Tot. trasporto 3.3.	€ 30.970,00
Accessori 3.4 : - Piani Trasporto - Pulizia e Sanificazione	Costo Piano Trasporto	€ 20.000,00
	Costo per prodotti e trattamenti sanificazione mezzi	€ 5.000,00
	+ 18% utile impresa	€ 4.500,00
	Costo totale per accessori 3.4.	€ 29.500,00
Valore ANNUO per trasporto casa-scuola-casa, trasporto sedi distaccate, trasporto per attività didattiche e accessori		€ 308.270,00
Valore complessivo periodo (2023 – 2026) (escluso IVA di legge)		€ 924.810,00
Adeguamento prezzi Art. 106, comma 1, lett. a) – Max 2% riconosciuto dopo 12 mensilità (quindi a partire da settembre 2024 a luglio 2026 in riferimento alla durata e tipologia di ogni servizio)		€ 12.330,80

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 81/2008, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3/08/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", per il presente appalto gli unici rischi interferenziali vanno ascritti alle interferenze tra i lavoratori della ditta appaltatrice del servizio (autisti), gli accompagnatori della ditta di servizio sorveglianza e l'utenza trasportata (alunni), ovvero nelle ipotesi marginali in cui personale comunale, che effettui controlli sulla modalità di gestione del servizio, si trovi a viaggiare sui mezzi ovvero nelle immediatezze degli stessi o che il personale ausiliario scolastico si trovi nelle immediatezze dei mezzi di trasporto.

La redazione del DUVRI, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 non è ritenuta pertanto necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano notevoli rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale dell'Amministrazione Comunale, o chi per esso, e quello della ditta affidataria. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero).

Ciò nonostante, per i rischi derivanti dalle attività delle singole ditte, resta immutato l'obbligo dei datori di lavoro di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

L'Ente si premurerà di fornire informative verbali circa i rischi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro o circa le procedure da adottare per il miglioramento della sicurezza. La valutazione dei rischi di interferenza deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate. L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve inoltre essere effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento.

Con tutto ciò premesso si intende che l'eliminazione o la riduzione dei rischi si ottengono applicando la diligenza e l'accuratezza del "buon padre di famiglia", alle misure organizzative e operative del servizio. Agli operatori coinvolti si richiede una condotta, pertanto, diligente, corretta, leale e secondo buona fede, finalizzata alla piena e fedele realizzazione degli interessi dei minori coinvolti.

Stima incidenza della manodopera – costi minimi per profilo:

Il riferimento per il calcolo è costituito dalle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il settore personale dipendente da aziende del settore terziario della distribuzione e dei servizi, tabella Ferrara, aggiornata ottobre 2010 e costo orario secondo tabelle ministero del lavoro e politiche sociali [Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020](#). Determinazione del costo medio orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo con decorrenza dai mesi di settembre 2020.

Per i punti 3.1 e 3.2 le ore stimate, come da ALLEGATO A, sono circa 30 Hr. Settimanali per autista = 30 Hr. X 5 = 150 Hr. Settim. --> 150 Hr./settim X 4 settim. = 600 Hr. Mese X 10 mesi = 6.000 Hr. Anno tot. di servizio autisti per trasporto scuola e sedi distaccate.

Abbicando profili tipo (C1 € 20,09 e C2.€ 20,70 per il costo orario delle cooperative = di cui la media è € 20,40/Hr) e profili tipo (III livello € 20,01 per il costo orario delle aziende del terziario)

In sintesi, considerando circa € 20,01/Hr:

6.000 Hr./anno X € 20,01 = € 120.060,00 X 3 anni = **€ 360.180,00**

+ 500 Hr. Tot. di servizio autisti per uscite didattiche (oltre l'attività ordinaria) al costo orario di € 20,01/Hr. = 500 Hr. X € 20,01 = € 10.005,00 X 3 anni = **€ 30.015,00**

Costo Totale = (**€ 360.180,00 + € 30.015,00**) = € 390.195,00

In proporzione: € 924.810,00 : 100 = € 390.195,00 : X

Stima Incidenza Manodopera sul costo totale per trasporto (3.1 – 3.2 – 3.3) è pari al = 42,19 %

SOPRALLUOGO DEI LOCALI

E' facoltativo il sopralluogo dei luoghi di esecuzione del contratto. La mancata effettuazione dei sopralluoghi non costituirà motivo di esclusione dalla gara in oggetto. L'eventuale visita, da effettuarsi ad opera del responsabile legale dell'Impresa o suo delegato, dovrà avvenire alla presenza di un incaricato dell'Ufficio del Comune di riferimento, previo appuntamento concordato, inviando richiesta tramite PEC a comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it e sarà comprovata da apposito attestato di avvenuto sopralluogo. L'eventuale sopralluogo dovrà essere effettuato almeno dieci giorni prima del termine di scadenza ricezione offerte. L'incaricato del sopralluogo di una Ditta non potrà effettuare sopralluoghi per altre ditte partecipanti alla gara.

Art. 5 PIANO DI TRASPORTO ANNUALE

Il Comune metterà a disposizione del Fornitore l'ultimo Piano di trasporto annuale vigente, riportante le varie linee di trasporto (l'indirizzo del punto di partenza e del punto di arrivo, le corse di andata e ritorno, gli orari di partenza e quelli di arrivo, la successione delle fermate e relativi orari, il numero Km totali della linea, il numero e la tipologia degli alunni da trasportare, il giorno/giorni della settimana in cui effettuare il servizio, la durata del servizio nel corso dell'anno). Tale piano è riassunto nell'ALLEGATO A della documentazione tecnica e da considerarsi un piano in continua e costante evoluzione in quanto vari, per ogni anno scolastico, in base agli iscritti e ai relativi indirizzi di domicilio.

I servizi oggetto dell'appalto sono caratterizzati da un elevato grado di variabilità nel tempo in quanto, per loro natura intrinseca, interessano interi cicli scolastici e comportano percorsi che mutano nel tempo, in corrispondenza dei fabbisogni, via via emergenti. Pertanto, prima dell'inizio dell'anno scolastico, relativo alla prima annualità di contratto, è prevista l'adozione del Piano di trasporto annuale.

5.1 Progettazione, redazione e adozione

Il Piano di trasporto annuale dovrà essere redatto dal Fornitore.

Al Fornitore compete la pianificazione, la progettazione e la redazione dell'elaborato "Piano di trasporto annuale". Il Fornitore provvederà a trasmetterlo al Comune entro il termine previsto al precedente punto 5. Il Comune potrà far pervenire al Fornitore le proprie osservazioni e, in ogni caso, richieste di modifica per esigenze rese necessarie in corso d'anno (es: iscrizioni aggiuntive, modifiche ai percorsi etc....), il fornitore dovrà fornire soluzioni e alternative possibili alle varie richieste attraverso la rielaborazione e la gestione dei tragitti e delle corse in essere.

È competenza del Comune approvare il Piano di trasporto annuale trasmesso dal Fornitore. In nessun caso il Fornitore, potrà dare esecuzione al Piano di Trasporto non approvato dal Comune.

Il Fornitore dovrà occuparsi di informare e dare ampia visibilità, a tutta l'utenza iscritta, degli orari e delle corse che verranno operate nell'ambito del servizio (ora di andata e ritorno porta a porta o ora di passaggio presso i punti di raccolta), almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'A.S. Sarà competenza del Comune pubblicare il piano orari, fornito dal gestore, sul sito istituzionale.

Il Fornitore dovrà gestire i dati degli utenti, contenuti negli elenchi degli iscritti forniti dal Comune, applicando le normative sulla privacy, sulla corretta gestione e protezione dati, tutelando i soggetti coinvolti, come indicato nel presente capitolato tecnico.

5.2 Contenuti del Piano di trasporto annuale fornito dal gestore del servizio

Il Piano di trasporto annuale deve essere progettato e redatto per ogni anno scolastico, riportando:

- le date di inizio e di fine servizio in base ai plessi serviti;
- l'eventuale prolungamento nei mesi estivi fuori dal calendario scolastico comunale, compreso il servizio per lo svolgimento degli esami di 3° media (ossia i primi 15 giorni di giugno);
- i giorni della settimana in cui effettuare il servizio per ogni struttura scolastica, in base al calendario scolastico;
- il numero di alunni da trasportare e la tipologia;

- l'indicazione dei veicoli del Fornitore utilizzati per il servizio (marca, modello, alimentazione, omologazione, n. posti, ecc.);
- i nominativi del personale del Fornitore impiegato nel servizio di trasporto e i referenti per le modifiche, gli adeguamenti e il supporto per il piano di trasporto;
- tutte le linee di trasporto con le relative corse, anche di nuova istituzione rispetto al PTA precedente. Si precisa che l'istituzione di nuove linee deve essere sempre preceduta da ogni tentativo di massima razionalizzazione delle linee esistenti, condotto congiuntamente tra Comune e Fornitore;
- i Km di ogni linea e le fermate e/o i punti di raccolta degli utenti. Il PTA deve essere redatto in modo da evitare, per quanto possibile, attraversamenti stradali;
- il totale dei km e delle ore;
- l'indirizzo della rimessa, sede in cui vengono ricoverati i mezzi quando non sono in servizio. L'ente mette a disposizione dell'operatore N° 2 spazi strategici di sosta dei mezzi, perfettamente ottimizzati con le partenze dei servizi: in Località Berra, in V. Puccini, n. 38, nella zona adiacente ai magazzini comunali; in Località Ro, in P.zza Libertà, n. 1, nella zona adiacente alla residenza comunale secondaria.

5.3 Modifiche al Piano di trasporto annuale

In corso d'anno scolastico, il Comune può inoltrare richieste alla controparte al fine di valutare la cancellazione o l'aggiunta di fermate, ovvero l'aumento o la riduzione delle linee e delle corse, purché lo comunichi al Fornitore in forma scritta e con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto al momento in cui la modifica deve essere attuata.

Nel corso dell'anno scolastico il Piano di trasporto potrà subire modifiche anche per fare fronte a situazioni di emergenza quali, ad es., abbondanti nevicate o altre calamità naturali, interruzioni del percorso per manutenzioni stradali. In questi casi, le parti dovranno garantire la reciproca massima informazione e collaborazione, volta all'ottimale, tempestivo ed efficace superamento dell'evento che si è verificato.

Qualora il Piano di trasporto annuale dovesse subire variazioni rispetto al numero di Km da percorrere, in aumento od in diminuzione, che incidono sull'importo mensile da corrispondere, le eventuali riduzioni o aumenti dei Km percorsi saranno oggetto di conguaglio, secondo quanto disciplinato all'art. 15.

Art. 6 OBBLIGHI DEL FORNITORE

6.1 Polizze assicurative

Il Fornitore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio e per l'intera durata del Contratto, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti.

Il Fornitore è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate.

Per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto, il Fornitore deve essere in possesso di:

- polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore a € 30.000.000,00 (trentamiliardi/00) per danni a persone ed € 2.000.000 (duemilioni/00) per danni a cose a sinistro e recante l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal Fornitore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. In particolare l'assicurazione RCA, in aggiunta a quella obbligatoria, dovrà comprendere anche la responsabilità civile relativa alla copertura per infortunio e per danni ai passeggeri

trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. L'assicurazione RCA dovrà coprire anche:

- la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private, in considerazione del fatto che la parte del servizio afferente al prelievo dei minori presso le abitazioni e alla consegna dei medesimi presso le scuole, può comportare l'accesso dei veicoli della Ditta in aree private non aperte al pubblico;
 - la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indumenti, oggetti di comune uso personale, incluse sedie a rotelle e/o mezzi di deambulazione o similari, borse e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli della Ditta, esclusi denaro, preziosi;
 - la responsabilità per i danni cagionati dal conducente a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
 - la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli del Fornitore alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze;
 - la responsabilità per i danni ai trasportati e/o a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ovvero derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche (causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente), scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati;
 - la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel corso delle operazioni di soccorso stradale ai fini del recupero/traino di un veicolo della Ditta in avaria o danneggiato;
 - la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti;
- polizza RCT corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto del Fornitore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 (tre milioni/00) per danni a persone e cose;
 - polizza RCO, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni/00) con sotto limite di 1.000.000 (un milione/00) per persona.

Il numero di utenti da assicurare è dato degli alunni ammessi annualmente a fruire del servizio di trasporto scolastico, compresi gli accompagnatori.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate in allegato al Piano di trasporto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata del contratto.

Il Fornitore assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, rinunciando - senza deroghe od eccezioni - a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune, che deve intendersi pertanto manlevato da ogni responsabilità al riguardo.

Resta precisato che costituirà onere a carico del Fornitore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo il Fornitore dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

6.2 Requisiti del personale e norme antipedofilia

Il Fornitore dovrà trasmettere al Comune, prima dell'avvio del servizio i seguenti dati riferiti:

- l'elenco dei conducenti impiegati, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici (compreso il telefono cellulare), nonché copia della patente di guida, copia del Certificato di qualificazione professionale del conducente (CQC) e certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro", del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi;
- l'elenco dei nominativi degli accompagnatori impiegati, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici (compreso il telefono cellulare), nonché il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro", del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi.
- apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione per tutto il personale addetto al servizio di trasporto e di accompagnamento.

Si rammenta che, ai sensi del comma 2 dell'art. 25-bis del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, in caso di mancato adempimento in ordine alla richiesta del certificato penale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il datore di lavoro è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria i cui importi sono riportati al medesimo comma 2 dell'art. 25-bis.

Gli elenchi del personale impiegato dovranno sempre essere mantenuti aggiornati e ogni sostituzione andrà comunicata preventivamente al Comune, cui dovrà essere di volta in volta fatta pervenire la documentazione sopra specificata.

6.3 Casi di sostituzione del personale

Al fine di garantire la continuità del servizio, il Fornitore deve provvedere all'immediata sostituzione degli autisti in caso di malattia, infortunio o altre cause di assenza.

Parimenti, il Fornitore si impegna a richiamare e, in casi gravi o di recidiva, a sostituire il personale che non adempia agli obblighi o che contravvengano i divieti di cui al successivo Art.7. L'Ente potrà richiedere la sostituzione dei conducenti e degli accompagnatori che non adempiano agli obblighi e che contravvengano ai divieti di cui ai paragrafi 7.1 e 7.2 del presente capitolato o per altre gravi ragioni, motivando la richiesta su base oggettiva.

In caso di sostituzione per qualsivoglia ragione, il Fornitore si obbliga a garantire personale in possesso delle necessarie competenze, patenti e certificati e a trasmetterli al Comune prima dello svolgimento del servizio.

Resta inteso che la sostituzione è subordinata all'esplicita accettazione da parte del Comune.

6.4 Sede operativa "rimessa" / ricovero mezzi

L'ente mette a disposizione dell'operatore N° 2 spazi strategici di sosta dei mezzi, perfettamente ottimizzati con le partenze dei servizi: in Località Berra, in V. Puccini, n. 38, nella zona adiacente ai magazzini comunali; in Località Ro, in P.zza Libertà, n. 1, nella zona adiacente alla residenza comunale secondaria.

Il Fornitore ha la facoltà, qualora lo ritenesse opportuno, di dotarsi di una sede in cui ricoverare, nei tempi e periodi di non utilizzo, tutti i veicoli adibiti al trasporto, nonché i veicoli sostitutivi adibiti al soccorso per emergenze e avarie. Tale sede dovrà essere nella disponibilità del Fornitore a qualsiasi titolo (locazione, comodato, etc.), anche senza esclusività di utilizzo, a condizione che sia garantita la sicurezza e protezione dei veicoli da eventuali atti di sabotaggio o vandalici e mediante limitazione dell'accesso alla stessa al solo personale autorizzato.

Qualora la sede o i luoghi di ricovero mezzi fossero diversi da quelli messi a disposizione dell'Ente, nel computo del chilometraggio non verrà calcolata la distanza dal rimessaggio al primo punto di raccolta e dall'ultimo punto di raccolta al rimessaggio.

6.5 Manutenzioni

Per tutta la durata del Contratto, i veicoli utilizzati dovranno essere tenuti in perfetto stato di efficienza, funzionalità, sicurezza e igiene. Il Fornitore ha l'obbligo di effettuare la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e mantenerli in regola con le revisioni previste dalle norme di legge, senza richiedere al Comune alcun costo aggiuntivo, in quanto tali interventi devono ritenersi inclusi nel prezzo offerto. La pulizia, l'assistenza tecnica e la manutenzione dovranno essere svolte su tutte le componenti, sugli impianti installati, su tutte le apparecchiature e attrezzature fornite. Sarà obbligo del Fornitore adottare, nella esecuzione dei suddetti servizi sui veicoli, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità e la sicurezza degli utenti nonché di terzi, ed evitare danni a beni pubblici o privati.

Inoltre, è onere del Fornitore prima di ogni servizio:

- a) verificare e accertare che la cabina di trasporto del mezzo sia idonea al trasporto di alunni e in particolar modo verificare il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e ogni altro strumento accessorio al mezzo, deputato alla sicurezza del trasporto;
- b) controllare il corretto funzionamento del mezzo in particolar modo il funzionamento dei dispositivi di illuminazione, gli indicatori direzionali luminosi, l'impianto frenante, la strumentazione antinebbia e anti pioggia, lo stato dei pneumatici e la loro idoneità a percorrere il tratto di manto stradale interessato dal trasporto, lo stato manutentivo generale del mezzo, il livello di carburante, accertandone la sufficienza ad eseguire i Km necessari al trasporto;
- c) verificare che le condizioni igienico-sanitarie della cabina di trasporto del mezzo siano in una situazione accettabile nonché la pulizia del mezzo.

6.6 Avarie e casi di interruzione del servizio

In caso di avarie ai veicoli utilizzati o emergenze di varia tipologia che si verificassero durante il trasporto casa-scuola-casa, il Fornitore è tenuto a provvedere alla sostituzione del mezzo, nel più breve termine possibile, secondo ragionevolezza e comunque entro un tempo massimo di 45 minuti, garantendo il servizio e le normali prestazioni contrattuali ricorrendo ad un mezzo ugualmente idoneo, per tipologia, caratteristiche e capienza.

In caso di avarie o di altre emergenze che rendano impossibile la percorrenza del tragitto, il Fornitore è inoltre tenuto ad adottare con la massima tempestività le soluzioni più opportune per garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati, nonché la tranquillità delle famiglie e ad informare nel seguente ordine: le Istituzioni Scolastiche interessate e il Comune, anche facendo ricorso a sistemi di trasporto intelligente se offerto in sede di gara o di messaggistica istantanea. In tali casi il conducente è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti, fino all'arrivo del mezzo sostitutivo.

Il Fornitore dovrà garantire altresì il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie, fenomeni atmosferici o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte del Comune o dell'Istituzione Scolastica interessata.

6.7 Sistema di trasporto intelligente (ITS)

Qualora offerto in sede di gara, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di trasporto intelligente, vale a dire, un'applicazione informatica e di telecomunicazione che combini la tecnologia GPS con un sistema di comunicazione di trasmissione dati in grado di fornire le informazioni di seguito elencate. Il sistema dovrà consentire le funzionalità offerte ai diversi utilizzatori (scuola e/o genitore).

Il Fornitore dovrà inoltre garantire - tramite il sistema di trasporto intelligente offerto in sede di gara o tramite altro sistema informatico - la raccolta delle segnalazioni in riferimento al servizio espletato, allo stato dei veicoli, alla sicurezza, al comportamento dei conducenti e degli accompagnatori, ecc., cui possano accedere gli utenti e il referente del Comune.

6.8 Monitoraggio del servizio

Il Fornitore è tenuto a produrre al Comune, possibilmente con cadenza mensile, specifici *report* riportanti per ciascuna linea, nonché per le eventuali corse extra scolastiche: il numero delle corse eseguite, i Km percorsi (per ogni corsa) e per il servizio di trasporto attività curriculari e uscite didattiche, qualora tale servizio sia stato reso nel mese di riferimento. Il Fornitore nell'ambito del report mensile deve dare conto anche di eventuali problemi riscontrati e di eventuali reclami pervenutigli direttamente da parte degli utenti e/o di terzi. Tale report deve essere inviato prima dell'inizio di ciascuna fattura mensile per l'effettuazione dei relativi pagamenti, al fine di consentire le verifiche di esecuzione.

Al termine dell'anno scolastico — di norma entro il 15 di luglio — il Fornitore è tenuto a produrre al Comune una sintetica relazione (report) in merito all'andamento del servizio nel corso dell'a.s. appena concluso, evidenziando criticità, punti di forza e aree di miglioramento del servizio. Il Comune si riserva di porre in essere iniziative finalizzate alla valutazione di gradimento del servizio da parte degli utenti.

Il Comune ha la facoltà di esercitare periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte del Fornitore. Tali controlli hanno lo scopo di verificare il rispetto della qualità del servizio sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Il Fornitore dovrà fornire i report, le relazioni e le rendicontazioni richieste ogni volta che l'Ente ne faccia apposita richiesta.

6.9 Referente dell'appalto

Il Fornitore dovrà indicare, prima della stipulazione del contratto, un proprio rappresentante, il quale assume il compito di referente, reperibile 7 giorni su 7, nell'arco delle 24 ore, per tutta la durata dell'anno scolastico, incaricato di tenere i rapporti con il referente del Comune in ordine a tutto ciò che attiene all'esecuzione dell'appalto. Il Fornitore provvederà a munire il referente individuato di appositi dispositivi (i.e. *smartphone*) dotati di applicazioni che consentano la messaggistica istantanea, una connessione ad Internet e un piano di minuti di conversazione di tipo illimitato.

Il Comune, a sua volta, designerà un proprio referente che gestirà i rapporti e i contatti con il Fornitore.

In caso di sostituzione del proprio referente, ciascuna delle parti ne dovrà dare tempestivo preavviso all'altra.

Art. 7 OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO

7.1 Conducenti

Il personale addetto alla conduzione dei veicoli (nel prosieguo "conducente") dovrà essere in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone (CQC) e, dove previsto, dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui alla Legge n. 21/1992 e delle ulteriori abilitazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia e in particolar modo dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.. Al momento della presa di servizio e per tutta la sua durata, il conducente dovrà essere munito di apposito distintivo identificativo, da apporre ben in vista.

Il Fornitore è tenuto a presentare al Comune copia del certificato penale del casellario giudiziale per ogni autista assegnato al presente servizio, di cui all'art. 2 Decreto Legislativo n. 39/2014 e ad eseguire sul personale addetto alla guida degli automezzi gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni) nonché a trasmettere al Comune per tutto il personale addetto al servizio di trasporto e di accompagnamento apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione.

Rientrano negli obblighi e responsabilità del conducente:

- a) rispettare il tragitto fissato nel Piano di trasporto annuale, astenendosi dal prendere decisioni diverse in merito;
- b) espletare il servizio con diligenza adottando tutte le cautele volte a garantire l'incolumità degli utenti e dei loro beni in particolar modo nelle fasi di arresto e di avvio del mezzo;
- c) attenersi scrupolosamente ai regolamenti o comunque alle istruzioni dettate dal Comune per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nel caso in cui nel tragitto scuola-casa, alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo del minore o persone a ciò delegate;
- d) comunicare al Fornitore e al Comune, prima della presa di servizio, ogni eventuale circostanza, compreso il malfunzionamento del mezzo, che a suo avviso possa compromettere la sicurezza degli utenti trasportati nonché configurare un trasporto in violazione delle leggi in materia di circolazione stradale;
- e) comunicare al Fornitore ogni anomalia o malfunzionamento del mezzo, rilevata nel corso dell'esecuzione del servizio o in qualsiasi altro momento (ad es., rientro in rimessa) e astenersi dallo svolgere il trasporto con il mezzo malfunzionante;
- f) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo analogo, durante lo svolgimento del servizio, esclusivamente per ragioni di servizio e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale;
- g) tenere un comportamento educato e irreprensibile nei confronti degli utenti trasportati, dei loro genitori e di tutti i soggetti appartenenti al loro ambito sociale abituale (compagni di scuola, genitori dei compagni di scuola, insegnanti e altro personale della scuola, ecc.) e astenersi dall'uso di linguaggio volgare e da esternazioni di carattere discriminatorio che prendano a riferimento il credo religioso, la nazionalità, la provenienza geografica, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, lo stile di vita, ecc.;
- h) evitare comportamenti lesivi della dignità degli utenti trasportati o assimilabili a maltrattamento o a coercizione psicologica o ad altro comportamento perseguibile, anche a norma del Codice Penale.

Al contempo è fatto divieto al conducente del mezzo di:

- a) arrestare il mezzo in punti diversi rispetto a quelli stabiliti per Piano di trasporto;
- b) prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali, se non previa autorizzazione degli stessi referenti;
- c) far salire a bordo del mezzo persone terze rispetto agli alunni da trasportare ed accompagnatori nonché beni non appartenenti agli stessi;
- d) far salire e di condurre il mezzo con a bordo un numero di persone superiori alla portata di legge consentita e a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- e) fare salire a bordo animali, fatta eccezione per i cani guida per ipovedenti e per non-vedenti o comunque autorizzati dal Comune;
- f) delegare ad altri la conduzione del mezzo;
- g) prendere servizio in condizioni psico-fisiche inidonee alla conduzione del mezzo compresa l'assunzione di bevande alcoliche in orari che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio e all'incolumità degli utenti trasportati e di terzi;
- h) fumare a bordo del mezzo di trasporto;
- i) esprimersi con modi inurbani e di assumere atteggiamenti e comportamenti diseducativi, e comunque non consoni al ruolo;
- j) dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale.

7.2 Accompagnatori

Il Comune di Riva del Po, metterà a disposizione personale adeguato per il servizio di accompagnamento, obbligatorio sulle linee dell'infanzia e opzionale sulle altre linee.

Sarà cura del Comune comunicare al Fornitore i nominativi degli accompagnatori, eventualmente presenti sulle varie linee, e che si occuperanno di:

- a) accompagnare, quando necessario, gli utenti dalla discesa dal mezzo sino all'entrata esterna della scuola;

- b) sorvegliare gli alunni durante la percorrenza intervenendo in modo autorevole ma corretto al fine di prevenire ogni tipo di comportamento scorretto o danno;
- c) segnalare agli uffici comunali particolari situazioni di disagio verificatesi durante il percorso;
- d) tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità dell'utente;
- e) attenersi scrupolosamente alle istruzioni dettate dal Comune per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nelle ipotesi in cui alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo dell'utente o persone a ciò delegate.

Il servizio di accompagnatori è un servizio esternalizzato dall'Ente nell'ambito dell'affidamento dei servizi educativi e ausiliari, propedeutici ai servizi scolastici. Sarà cura dell'Ente mettere in contatto il gestore del servizio di accompagnamento con il gestore del servizio di trasporto affinché sottoscrivano un accordo di co-responsabilità e prevedano le modalità di organizzazione e di collaborazione al fine di ottimizzare il servizio erogato all'utenza.

Art.8 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario prende atto di quanto stabilito dall'art. 3 del DPR 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 129 del 4 giugno 2013), che prevede l'estensione degli obblighi di condotta previsti da tale Regolamento, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che forniscono beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione, a pena di decadenza o risoluzione del rapporto, e si impegna al rispetto di quanto disposto, nonché il [Codice di Comportamento](#) dei dipendenti del comune di Riva del Po, attualmente vigente (approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 14/04/2022).

L'appaltatore è tenuto ad osservare i predetti Codici, a trasmetterli e a farli osservare a tutti i suoi dipendenti e collaboratori che prestino servizio a qualunque titolo per il comune di Riva del Po, mettendo a disposizione la suddetta documentazione. L'inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa del presente appalto.

L'appaltatore si impegna inoltre a fornire tempestivamente, su richiesta la prova dell'avvenuta trasmissione dei Codici di comportamento ai dipendenti. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l'Ente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 9 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si intendono, in via esemplificativa, i CCNL di settore, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

OPERATORI E PERSONALE DEI SERVIZI IN ESSERE

Gestore: Re Manfredi Consorzio Cooperativa Sociale a r.l.

- Il CCNL applicato è quello delle Cooperative del Settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (Cooperative Sociali).
- Il personale non gode di nessun particolare benefit.
- Non vi sono elementi specifici che possono incidere sul costo del personale.

	Anzianità (scatti)	livello	Tipo Rapporto	h sett	Tipologia Servizio	Linee
Operatore 1	0	C1	Contratto a tempo determinato / part time 89,48%	34	Autista	Cologna/Serravalle
Operatore 2	0	C1	Contratto a tempo determinato / Full time	38		Cologna/Serravalle
Operatore 3	0	C1	Contratto a tempo determinato / part time 65,79%	25		Serravalle
Operatore 4	0	C1	Contratto a tempo determinato / part time 63,16%	24		Alberone
Operatore 5	0	C1	Contratto a tempo determinato / part time 65,79%	25		Ro/Ruina

Art. 10 SCIOPERI

In materia di scioperi si applica al presente appalto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di sciopero del personale l'Amministrazione e/o la Ditta Appaltatrice dovranno, di norma, in reciprocità, darne avviso con anticipo di almeno cinque giorni, fatto salvo ogni più puntuale adempimento derivante dall'eventuale applicazione della L.146/90 e successive modificazioni o integrazioni. Qualora, invece, la comunicazione da parte della Ditta Appaltatrice fosse fatta pervenire oltre il suddetto termine, saranno applicate le penalità di cui al successivo art. 16. Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della legge sul diritto allo sciopero. Si precisa che la ditta si obbliga ad erogare il servizio normalmente in caso di sospensione o revoca dello sciopero.

Art. 11 VEICOLI

Il servizio è svolto dalla Ditta Appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici e amministrativi, con proprio personale e autoveicoli a suo rischio, e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

A tal proposito, si rammenta la Legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" e prevede all'art. 1 ...ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali.

Il Fornitore deve utilizzare nel servizio i veicoli aventi tutte le caratteristiche offerte in sede di gara. La sostituzione dei veicoli nel corso di durata del singolo contratto deve avvenire con mezzi aventi almeno le medesime caratteristiche o caratteristiche più evolute. In ogni caso la sostituzione deve essere autorizzata dal Comune.

Tutti i veicoli impiegati per il servizio dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche (Codice della Strada).

Detti veicoli dovranno essere nella disponibilità del Fornitore, a qualunque titolo e commisurati alla tipologia di utenza, al numero di alunni da trasportare, alle caratteristiche del territorio e alla viabilità di ciascuna linea. Su ogni mezzo utilizzato dovrà essere posto sul cruscotto un cartello plastificato con la dicitura "Servizio di trasporto scolastico del Comune di Riva del Po".

Il Fornitore deve altresì disporre di un numero adeguato di veicoli di scorta per fronteggiare eventuali cause di impossibilità di utilizzare i veicoli destinati al servizio in via ordinaria.

Il Fornitore dovrà fornire mezzi con pedana per disabili (**al momento obbligatoriamente su 1 mezzo in servizio sul territorio di Ro**) ma eventuali mezzi ulteriori potrebbero essere richiesti dal Comune, per specifiche esigenze sopravvenute.

Il Fornitore dovrà utilizzare ogni categoria di veicolo suscettibile di essere utilizzato per il trasporto scolastico, rispettando la destinazione e l'uso dei veicoli e dei limiti imposti dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 e Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n.23. Ad ogni modo resta escluso l'utilizzo di veicoli che ammettono il trasporto in piedi e degli autobus con caratteristiche urbane.

Inoltre, è previsto che:

1. tutti i veicoli siano rispondenti alle prescrizioni del D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e s.m.i.;
2. non possano essere utilizzati veicoli omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4;
3. in ogni caso non possano essere utilizzati veicoli la cui data di immatricolazione sia antecedente di oltre 10 anni rispetto all'inizio dell'anno scolastico di utilizzo. Pertanto, il Fornitore si obbliga a sostituire progressivamente i veicoli che, nel corso degli anni di durata del Contratto, dovessero via via superare il limite detto, con mezzi di più recente immatricolazione, mantenendo almeno le caratteristiche e le percentuali offerti in sede di gara. In deroga a quanto previsto al punto precedente ed in considerazione dell'utilizzo saltuario, l'immatricolazione dei veicoli utilizzati come sostituzione e riserva per avarie ed emergenze nonché dei mezzi concessi in comodato gratuito dal Comune potrà essere antecedente di oltre 10 anni;
4. ogni veicolo debba montare gomme termiche o quattro stagioni oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi previsti;
5. ogni veicolo debba avere a bordo uno o più estintori, giubbini o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità per tutti gli utenti trasportati in caso di evacuazione, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento;
6. qualora richiesto dal Comune, la Ditta deve essere disponibile ad ospitare a bordo dei mezzi dispositivi GPS idonei a rilevare i percorsi casa-scuola-casa di cui oggetto dell'appalto;
7. ogni veicolo debba essere obbligatoriamente dotato di sistema di condizionamento/riscaldamento per il periodo estivo e invernale;
8. ogni veicolo debba essere obbligatoriamente dotato di strumenti di rilevazione della salita degli utenti a bordo del mezzo.
9. nel parco mezzi del Fornitore dovrà essere presente almeno un bus idoneo al trasporto disabili.
10. il Fornitore dovrà in ogni caso mettere a disposizione del servizio tutte le dotazioni aggiuntive e le migliorie eventualmente offerte in sede di gara.

Di seguito si forniscono le indicazioni orientative inerenti alle capienze mezzi. Il dato è provvisorio in quanto è direttamente legato alle iscrizioni di ogni anno scolastico e all'incidenza delle stesse sulle varie linee di trasporto:

- 1) I mezzi impiegati per il servizio = totale mezzi N° 5 (N° 2 impiegati sul territorio di Ro e N° 3 impiegati sul territorio di Berra).
Nessun mezzo di proprietà comunale ma tutti messi a disposizione dall'operatore;
- 2) Capienza per ogni mezzo: variabile in base alla situazione degli iscritti e alle variazioni in corso d'anno. Indicativamente: per il territorio di Ro 1 mezzo con 45 posti bambino + 3 adulti e 1 mezzo 20 posti bambino + 2 adulti - per il territorio di Berra erano 1 mezzo da 40 posti bambino + 3 adulti e 2 mezzi con 30 posti bambino + 2 adulti;
- 3) Il monte orario indicativo è:
per territorio Ro 2 conducenti impiegati
per territorio Berra 3 conducenti impiegati
Le ore di impiego considerate sono circa 30 settimanali per autista.
Riepilogando 30 Hr. X 5 = 150 Hr. Settimanali X 4 = 600 Hr./mese X 10 mesi = 6.000 Hr. tot. di servizio autisti per trasporto scuola e sedi distaccate + 500 Hr. tot. di servizio autisti per uscite didattiche

Tutte le informazioni esaustive per ogni linea e per ogni corsa sono poi contenute nelle schede tecniche ALLEGATO A.

Art. 12 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione della prestazione.

Dato atto che l'aggiudicazione resta subordinata all'acquisizione della documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la dichiarazione di efficacia e che l'art.32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii:

- al comma 8, consente l'esecuzione d'urgenza “ *... nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare ...* ”;
- al comma 13 prevede che “ *L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al comma 8*”;

Il responsabile del procedimento, ravvisata la necessità di prevedere l'esecuzione anticipata del contratto qualora la verifica dei requisiti dovesse protrarsi oltre il termine di inizio del servizio, coincidente con la partenza ufficiale dell'anno scolastico, può autorizzare, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, l'esecuzione anticipata della prestazione, nel caso in cui, i servizi oggetto del presente appalto debbano essere immediatamente consegnati in corrispondenza dell'avvio dell'anno scolastico. In tal caso, il DEC, di concerto con il RUP, autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito verbale che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla normativa in vigore.

Art.13 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un **aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a**

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore; le eventuali modifiche possono essere richieste dalla stazione appaltante. La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

In particolare, si precisa:

che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull'assetto organizzativo dei servizi in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

CLAUSOLA SPECIALE COVID19

Scongiurando l'acuirsi nuovamente di ondate pandemiche o di situazioni epidemiologiche emergenziali si potrà procedere a modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, nei limiti ed alle condizioni di legge, a condizione che tali modifiche non alterino la natura generale del contratto. In particolare, qualora dovesse ancora essere necessario rimodulare il servizio adattandolo a particolari indicazioni e prescrizioni eventualmente dettate per far fronte ad un nuovo picco della pandemia da Covid-19. Vista l'emergenza Covid-19 è anche opportuno evidenziare che, a causa delle norme di prevenzione alla diffusione del virus Covid-19, è fatto salvo lo slittamento del termine di decorrenza derivante da provvedimenti statali o regionali che posticipino l'inizio dell'attività scolastica ovvero dalla sospensione e proroga dei contratti in essere.

Art.14 – VERIFICA DI CONFORMITA' E CONTROLLI

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità in corso di esecuzione.

La verifica viene effettuata dal Responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione del contratto, suo delegato, ai sensi dell'Art. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e consiste:

- a. nell'accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto;
- b. nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
- c. nel certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.

Il Comune potrà in essere, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti necessari al fine di accertare l'esatta esecuzione del servizio in tutte le sue forme e quindi la corrispondenza tra quanto offerto in sede di gara e nel Contratto.

I controlli saranno svolti dal Comune sull'andamento del servizio in generale nonché sui veicoli utilizzati, sui luoghi ove gli stessi sono parcheggiati, sul parco veicoli e sul personale impiegato e, in particolar modo, sulla sussistenza delle abilitazioni necessarie allo svolgimento delle attività a cui sono preposti nell'esecuzione contrattuale.

Gli eventuali addetti del Comune espletanti funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ai depositi e ai veicoli, in quanto pertinenti al servizio in oggetto, dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento. Il Fornitore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui sopra, consentendo l'esame dei veicoli e degli impianti, nonché consentendo l'accesso alla propria documentazione relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.

I controlli possono essere effettuati anche senza preavviso.
I controlli non devono svolgersi in contrasto con la buona fede contrattuale.

Art. 15 CALCOLO DEL CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Comune corrisponderà al Fornitore i prezzi unitari offerti in sede di gara per i seguenti servizi:

- **Punti 3.1 e 3.2 prezzo al km** per: servizio di trasporto casa-scuola-casa (3.1) e trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici (palestre) (3.2);
- **Punto 3.3 prezzo al km oltre a € 23,00 (+ 18% utile di impresa)** per attività curriculari e uscite didattiche, programmate all'inizio di ogni anno scolastico e distribuite nell'intero corso del medesimo anno e per il trasporto prestato oltre il calendario scolastico (oltre i 205 giorni dell'anno scolastico) per esigenze del Comune, quali ad esempio il trasporto nelle giornate di esami delle scuole secondarie di 1° grado, le uscite per centri estivi, fuori dall'orario di effettuazione degli altri servizi di trasporto relativi ai punti 3.1 e 3.2;
- **Punto 3.4 Costo forfettario** per piano di trasporto e per i prodotti di pulizia e sanificazione dei mezzi.

Il corrispettivo che annualmente il Comune verserà al Fornitore per il proprio contratto sarà calcolato tenendo conto di quanto segue:

1. del principio di linea minima, applicabile esclusivamente al servizio di cui al punto 3.1, intesa come la linea avente come lunghezza 14.500 KM annui. Nel caso in cui una linea raggiunga una lunghezza inferiore alla linea minima, anche in conseguenza della riduzione dei km di una linea, al fornitore sarà tuttavia sempre garantito il corrispettivo della linea minima, monitorato e calcolato mensilmente sui percorsi effettuati;
2. i Km corrispondenti alla lunghezza di ciascuna linea saranno conteggiati solo una volta. Solo qualora il numero di utenti superi la capienza massima di un mezzo potenzialmente idoneo, saranno conteggiati i Km percorsi da ogni mezzo adibito alla stessa linea;
3. Per la definizione dei costi orari frazioni di un'ora superiori a 30 minuti saranno ricondotte all'ora superiore; frazioni di un'ora inferiori a 30 minuti saranno ricondotte alla mezz'ora.

Per i servizi di trasporto effettuati di cui ai punti 3.1. e 3.2 il Comune corrisponderà il pagamento di fatture mensili posticipate di uguale importo, ottenute dividendo per 10 il relativo importo annuale desumibile dal contratto così come integrato e /o modificato a seguito della definizione del Piano annuale di trasporto con eventuale conguaglio economico derivante da variazioni dei Km percorsi per detti servizi al termine dell'anno scolastico.

All'importo di ciascuna fattura sarà aggiunto l'importo per i servizi di cui ai punti 3.3 e 3.4 effettivamente prestati nel mese di riferimento della fattura stessa.

Nel corso dell'anno scolastico l'istituzione di linee aggiuntive, che comportino aumento di veicoli e conducenti sarà possibile nel rispetto della lunghezza della linea minima, secondo quanto previsto dal presente capitolato. Per ogni linea di nuova istituzione il Comune pagherà il prezzo al Km offerto in sede di gara per i Km di lunghezza della linea, ovvero per i Km della linea minima, se la nuova linea avrà una lunghezza inferiore alla linea minima. Non costituisce linea aggiuntiva, ma aumento chilometrico di una o più corse, un percorso aggiuntivo affidato al medesimo conducente ed effettuato senza aggiunta di veicoli. In tal caso verrà corrisposto il prezzo chilometrico per il numero dei Km percorsi in più.

E' ammessa la soppressione di linee che comportino riduzione di mezzo e conducente, nei limiti di un quinto del valore dell'appalto.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare) e le singole tipologie di servizi fatturati.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva

(D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di RIVA DEL PO – (C.F./P:IVA 02035850383) – via Due Febbraio, 23 - 44033 Loc. Berra (FE) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013.

Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

Il codice univoco del Comune di Riva del Po – Servizi scolastici è R6IM2S; Indirizzo pec: fatturazione@cert.comune.rivadelpo.fe.it

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal Comune sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 16 PENALI

Tutti i servizi oggetto del contratto devono essere resi conformemente alle disposizioni di legge previste in materia, al presente Capitolato ed al Piano di trasporto annuale nonché alle indicazioni impartite dai competenti Uffici comunali durante lo svolgimento del servizio. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale si avrà la risoluzione del contratto. Di seguito si specificano gli inadempimenti che comportano l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.

16.1 Procedura irrogazioni penali

Il Comune provvederà alla formale contestazione per iscritto, indirizzandola al Fornitore, il quale potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti alla data di ricevimento della contestazione stessa. La contestazione deve prevedere i fatti oggetto di contestazione, le disposizioni che si intendono violate dal Fornitore e la sanzione che si intende irrogare a margine dell'analisi delle eventuali controdeduzioni presentate in replica dal Fornitore. Nella controdeduzione il Fornitore deve prendere posizione sui fatti e sulle violazioni contestate dal Comune offrendo, se del caso, prove documentali o indicandone altre non documentali. Qualora siano state presentate controdeduzioni, il Comune decide l'irrogazione della penale, la riduzione o l'aumento della stessa tenendo conto delle controdeduzioni fornite Fornitore, motivando anche l'applicazione degli eventuali massimi/minimi edittali. Per l'accertamento dell'inadempienza il Comune potrà tenere conto anche delle segnalazioni provenienti da terzi e dai familiari degli utenti, purché adeguatamente documentate.

16.2 Mancata effettuazione del servizio

Il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà subire sospensioni e/o interruzioni. Pertanto, per ogni caso di sospensioni e/o interruzioni anche parziali del servizio, il Comune addebiterà al Fornitore l'importo sostenuto per far svolgere il servizio al primo operatore economico disponibile per tutti i giorni di mancato servizio e per ogni linea. Al secondo episodio nell'anno scolastico, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per ogni caso di ritardo nell'effettuazione del servizio per cause imputabili al Fornitore, il Comune applicherà una penale fino all'1 per mille dell'intero importo annuale.

In caso di comportamento recidivo da parte del Fornitore, l'importo della penale può essere raddoppiato, a discrezione del Comune.

16.3 Effettuazione del servizio in difformità dal Piano di trasporto annuale

Per ogni caso di esecuzione del servizio in difformità dal Piano di trasporto annuale, il Comune applicherà una penale fino all'1 per mille dell'intero importo annuale.

In caso di comportamento recidivo da parte del Fornitore, l'importo della penale è raddoppiato, a discrezione del Comune.

Qualora la difformità di cui sopra sia effettuata in violazione di disposizioni di legge il Comune irrognerà la penale di cui sopra aumentata di 1/5; se la violazione di legge è attinente alla sicurezza degli alunni trasportati la pena è aumentata fino ad 1/2 dell'importo di cui sopra.

La difformità del servizio può consistere nella variazione arbitraria non autorizzata, né dovuta a cause di forza maggiore, degli itinerari da percorrere descritti dal Piano di trasporto annuale, fermate/ripartenze da punti diversi rispetto a quelli stabiliti da detto documento, effettuazione del servizio con alunni in piedi o privi di posto a sedere individuale; mancato rispetto degli orari.

16.4 Penali attinenti ai veicoli e alla rimessa

Qualora il Fornitore utilizzi veicoli non conformi a quanto prescritto dall'Art. 6 e dall'Art. 11 del presente Capitolato nonché veicoli non aventi le caratteristiche offerte in sede di gara il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo annuale.

Allo stesso modo il Comune irrognerà la penale di cui al comma precedente anche qualora il Fornitore modifichi i luoghi di ricovero dei veicoli in corso contrattuale in elusione degli obblighi di cui al presente Capitolato tecnico.

Qualora in caso di avaria al mezzo durante l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa il Fornitore non sia in grado di sostituire il mezzo in avaria con altro mezzo idoneo nei tempi offerti in sede di gara il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo annuale.

16.5 Penali attinenti al personale addetto

Qualora il personale addetto alla conduzione del non osservi gli obblighi e i divieti previsti dall'Art. 7 "Personale addetto" del presente Capitolato tecnico, il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo annuale. L'importo è aumentato della sua metà qualora si versi in una situazione di recidiva.

Ad ogni modo, qualora il personale suddetto configuri delle condotte o realizzi dei fatti rientranti nelle fattispecie previste del Codice Penale, il Comune irrognerà la pena della risoluzione contrattuale con conseguente risarcimento di tutti i danni sottesi da essa dipendenti.

Qualora il Fornitore non adempia alle obbligazioni di comunicazione in caso di sostituzione del personale addetto al servizio, ivi compreso il referente dell'appalto, il Comune applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo annuale.

16.6 Mancata produzione dei report mensili e annuali

In caso di mancata produzione dei report di cui al precedente paragrafo 6.8 l'Ente applicherà una penale, dell'1 per mille dell'intero importo annuale.

Art. 17 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Cauzione provvisoria

L'offerta presentata dal concorrente deve essere accompagnata da una garanzia provvisoria (cauzione o fideiussione) pari al 2% del dell'importo dell'appalto, nelle modalità indicate dall'art.93 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, e secondo le modalità previste dal disciplinare di gara. La suddetta cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente, al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena sarà avvenuta l'aggiudicazione definitiva.

Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno la Ditta dovrà costituire prima della stipula del contratto

una cauzione definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'Articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e per un importo pari al DIECI per cento (10%) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'Art. 103 del medesimo Codice. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. L'importo della cauzione definitiva può essere ridotto ai sensi dell'Articolo 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.sm.ii. La cauzione definitiva ha durata pari a quella del contratto, verrà svincolata alla conclusione del rapporto, nella misura massima dell'80% in corso di esecuzione del contratto ed il restante 20% successivamente dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio e deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, nonché la sua operatività entro 15 giorni a richiesta scritta del Comune.

Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Art.18 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata alla Ditta affidataria, pena la rescissione dei contratti e l'incameramento della cauzione, la cessione del contratto. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente concessione le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal direttore dell'esecuzione del contratto, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità di quanto stabilito dall'Art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. È esclusa qualunque cessione di credito diversa da quelle previste dall'Art. 106, co. 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'esecutore nei confronti del cessionario.

Art. 19 RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Al contratto si applicano gli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai c. 1 e 2 dell'art. 108 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Inoltre, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'operatore sia:

- a) intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011;
- b) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. Nel caso di risoluzione, l'operatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108 c. 8 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso si accerti che comportamenti dell'operatore concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d'arte dei servizi il responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'operatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni

per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'operatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO UNILATERALE

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 Cod. Civ., per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., i seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- c) gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- d) interruzione non motivata del servizio;
- e) qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- f) inosservanza del divieto di cessione del contratto.

Nei casi sopra indicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del comune di Riva del Po di volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà inviata via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'appaltatore.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto il comune di Riva del Po ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

E' facoltà del comune di Riva del Po di recedere unilateralmente dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di recesso del contratto sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 e del DPCM 11/7/2018, i contratti stipulati a seguito della procedura di gara disciplinata dal presente capitolato si intendono sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione per un servizio di trasporto scolastico equiparabile stipulata da Consip S.p.A. o da altra centrale di committenza regionale. In tale caso, al fine di garantire la continuità del servizio, la risoluzione potrà intervenire solo a completamento dei servizi contrattuali riferiti all'annualità scolastica in corso al momento dell'apertura della convenzione.

Art. 20 SUBAPPALTO

È vietata alla Ditta aggiudicataria la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del medesimo e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale e fatti salvi i maggiori danni accertati.

È consentito il subappalto alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, e prevista autorizzazione scritta della stazione appaltante.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.».

L'aggiudicatario, a dimostrazione del pagamento dei sub appaltatori deve fornire alla stazione appaltante entro dieci dal pagamento la fattura quietanzata, che vanno consegnate al Responsabile Unico del Procedimento. Per la ritardata consegna, dopo il decimo giorno si applica, per ciascun

giorno di ritardo la penale del 0,5 per mille fino al ventesimo giorno, e all'1 per mille dal ventunesimo al trentesimo giorno, da escutere come indicato all'art. 24.

Art. 21 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale quali iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi professionali.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Art. 22 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 23 RECESSO

L'Amministrazione Comunale ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

Art. 24 REVISIONE PREZZI

L'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT (indice FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del contratto, previste ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La revisione dei corrispettivi potrà avvenire esclusivamente a seguito di apposita richiesta presentata dall'aggiudicatario almeno due mesi prima del periodo per cui viene chiesta la revisione stessa.

Ai sensi della normativa vigente la ditta aggiudicataria avrà facoltà di richiedere, senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi. L'eventuale richiesta di revisione dei prezzi dovrà pervenire esclusivamente per iscritto. La revisione dei prezzi, regolata dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento. A tale scopo, la ditta appaltatrice dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi. In assenza delle definizioni dei costi standardizzati per tipo di bene e servizio prescritto dalla normativa vigente, i prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese aprile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e sarà concessa al massimo nella percentuale del 2% a partire da settembre 2024 e fino a luglio 2026, in base alle mensilità del servizio (per il computo dell'importo massimo riconosciuto per adeguamento prezzi si rimanda al foglio di calcolo, allegato "Z").

Art. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA *PRIVACY*

Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 recante il codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche del D.Lgs. 101/2018 i dati personali conferiti saranno raccolti mediante strumenti manuali, informatici o telematici e comunque idonei a garantire sicurezza e riservatezza e trattati per le finalità di gestione della procedura stessa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti ai fini dell'espletamento della procedura.

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a) i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

b) i dati devono, inoltre, essere:

- trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

L'appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 2016/679).

I dati potranno essere comunicati a:

- altre imprese che facciano richiesta di accesso ai documenti della manifestazione di interesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 40/2009;

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Gli interessati godono dei diritti di cui alla norma sopra citata (GDPR) tra i quali figura il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Mediante la partecipazione alla gara, il legale rappresentante dell'impresa manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

Di seguito si trasmette per esteso **INFORMATIVA PRIVACY** Regolamento 679/2016/UE - **Informativa Interessati – Scuola, Cultura e Sport Comune di Riva del Po**

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che il **COMUNE DI RIVA DEL PO** tratta i dati personali forniti dall'operatore e liberamente comunicati. Il COMUNE DI RIVA DEL PO garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi

Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari: L. 6.12.1971 n. 1044; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112; L. 5.02.1992 n. 104; D.P.R. 24.07.1977 n. 616; D.Lgs. 22.01.2004 n. 42; Leggi regionali e Regolamenti comunali.

Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), in particolare per:

- l'inserimento nelle anagrafiche e nei *database* informatici comunali;
- la gestione di attività inerenti ai servizi di trasporto scolastico, mensa scolastica e tutti i servizi educativi e assistenziali;
- la gestione di attività di formazione e di diritto allo studio;
- l'organizzazione di attività per la promozione della cultura;
- l'organizzazione di manifestazioni per la promozione della attività sportive;
- l'elaborazione di statistiche interne;
- pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali.

Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene presso gli uffici del COMUNE DI RIVA DEL PO, o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I dati personali sono trattati:

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- in modo lecito e secondo correttezza. I suoi dati sono raccolti:
- per scopi determinati espliciti e legittimi;

- esatti e se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 2. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione dei servizi richiesti, del corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I dati sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 5.

Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:

- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria;
- collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;
- persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività del Comune nei modi e per le finalità sopra illustrate;
- gestori di mense e società di trasporto;
- istituti scolastici parificati per l'applicazione dei benefici economici relativi alle rette da pagare per i soggetti svantaggiati;
- uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- istituti di credito per la gestione d'incassi e pagamenti.
- In conformità al D.lgs n. 33/2013 e successive modifiche sulla Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, il Comune di dovrà pubblicare online i dati seguendo le indicazioni di legge e rispettando i limiti in essa previsti.
- Soggetti istanti ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.lgs 33/2013.

I dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.

Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI RIVA DEL PO. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune (e-mail: comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it)

Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione è N1 Servizi Informatici Srls nella persona del Dott. Borgato Sergio, avente sede in Via Don Minzoni, 64, 45100 Rovigo (RO)

Il Data Protection Officer è reperibile tramite il seguente indirizzo di posta: dpo@enneuno.it

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)

L'ente dichiara che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni italiani e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Diritti dell'Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'interessato può esercitare:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Regolamento 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Regolamento 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Regolamento. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Regolamento 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Regolamento 679/2016/UE.

L'Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a/r o posta elettronica certificata al seguente indirizzo (comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it).

Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Informiamo che è possibile ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:

DESCRIZIONE	LINK
Pagine web del Titolare	https://www.comune.rivadelpo.fe.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/192
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it
Garante italiano della protezione dei dati	http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

Art. 26 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/8/10 e s.m.i. L'appaltatore si impegna quindi a trasmettere tempestivamente all'Unione i contratti sottoscritti con i subappaltatori (qualora l'impresa si avvalga dell'istituto del subappalto) e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore, nonché i subappaltatori, devono comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro

accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'appaltatore deve e si impegna a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento dei pagamenti. In caso di successive variazioni dei conti correnti dedicati e/o delle persone fisiche delegate ad operare sui suddetti conti, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

L'appaltatore si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali il CIG DI GARA.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai subappaltatori nel caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 27 SPESE E ONERI FISCALI

Dopo l'aggiudicazione l'impresa sarà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione contratto d'appalto nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico della Ditta Appaltatrice.

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, di bollo, diritti di rogito e di registrazione, nonché di verbalizzazione.

La Ditta Appaltatrice, previa autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio dell'Amministrazione comunale, è tenuta comunque ad iniziare il servizio anche se, a causa di ritardi, non sarà ancora sottoscritto il contratto d'appalto.

Art. 28 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 29 FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie insorte tra l'Amministrazione e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Ferrara.

Art. 30 PANTOUFLAGE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2014 è fatto divieto di instaurare rapporti di lavoro di qualsiasi natura (subordinato, autonomo, etc.) con ex-dipendenti del Comune di Riva del Po per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (compresi gli incaricati o soggetti nei confronti dei quali l'Amministrazione ha stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo), i quali negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa. La violazione del predetto divieto comporta la nullità del presente contratto e il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Art. 31 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi con particolare riguardo al D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 32 ALLEGATI

Il documento "Allegato A" contiene scheda tecnica in formato Excel, nel quale sono presenti i seguenti fogli di lavoro e le relative informazioni:

- Dati generali relativamente all'attuale servizio di Trasporto scolastico;
- Descrizione delle linee;
- Descrizione di eventuali plessi distaccati attualmente serviti;
- Orari indicativi e stimati